



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 18 ottobre 2021

A tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi

Controllo *green pass*

Care Colleghe e cari Colleghi,

alla luce del disposto dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 127/2021, nonché del D.P.C.M. 12.10.2021 e delle “ *Modalità Operative* “ adottate da questo Consiglio e pubblicate sul sito in data 15.10.2021, che richiamiamo, precisiamo quanto segue:

1) Sono soggetti alla verifica della validità del *green pass*, per l'accesso ai locali in disponibilità del Consiglio:

- i **Mediatori**, i **Tirocinanti** e i **Consulenti Tecnici in Mediazione**;
- i **Delegati alle vendite**.

2) I controlli avvengono, secondo le modalità indicate nelle predette “ *Modalità operative* “, solo mediante l'applicazione da *smartphone*, attraverso la app *VerificaC19*, da cui è possibile conoscere esclusivamente le generalità della persona sottoposta a verifica e la validità, al momento della lettura, del *green pass* esibito, che non potrà in nessun caso essere acquisito, così come qualsiasi altro documento sanitario, da questo Consiglio.

In mancanza del *green pass* valido non è in alcun modo possibile accedere ai locali, esibendo diverse certificazioni, con la sola precisazione che, secondo quanto ricordato dal sopracitato D.P.C.M. 12.10.2021, “ *Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refer-tano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ulti-*

mo periodo del comma 10 del medesimo articolo “: condizioni che, in virtù delle norme ivi citate, riguardano soltanto la:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3) Tutti gli Avvocati sopra indicati, prima di ogni accesso ai locali del Consiglio dell'Ordine, devono quindi sottoporsi, in segreteria, alla verifica del *green pass*, con le modalità suddette, ad opera delle persone indicate nelle sopra richiamate “ *Modalità operative* “.

Presso le sedi distaccate dell'Organismo di Mediazione i controlli avvengono **a campione**.

4) Questo Consiglio ritiene che, allo stato, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 8 del D.L. 127/2021, nonché del contenuto del D.P.C.M. 12.10.2021, non debbano essere sottoposti al controllo gli Avvocati allorché si rechino presso i locali del C.O.A. per lo svolgimento di attività inerenti al mandato difensivo, nonché connesse alla professione e/o ai rapporti con il C.O.A stesso, quali, a titolo di mero esempio, la assistenza delle parti nelle mediazioni e negli esperimenti di vendita giudiziale, nelle audizioni presso il C.O.A. e nei tentativi di conciliazione dallo stesso disposti, nei contatti connessi ad istanze ed attività di segreteria.

In tali casi, a parere di questo Consiglio, trova spazio la *ratio* sottesa alle norme e alle disposizioni sopracitate, operando l'Avvocato quale utente dei servizi resi dal C.O.A., oppure nell'espletamento dell'attività difensiva che non può subire ostacoli.

5) I controlli sopra indicati non si sostituiscono in alcun modo. Ma si aggiungono, alle prescrizioni indicate nel “ *Protocollo di sicurezza Anti – Covid* “ adottato da questo Consiglio e pubblicato sul sito istituzionale, che si richiama integralmente, che valgono per tutti coloro che, a qualsivoglia titolo, si rechino presso i locali in disponibilità del C.O.A.

Tutte le prescrizioni sopra indicate potranno ovviamente essere oggetto di modifica, alla luce di eventuali variazioni normative o interpretative delle disposizioni vigenti.

Vi ringraziamo per l'attenzione e la collaborazione che, come sempre, vorrete prestare alle indicazioni suddette, che senz'altro aggravano le già non facili condizioni in cui si sta svolgendo l'attività professionale in questo lungo periodo di emergenza, con l'auspicio che proprio il rispetto degli obblighi e dei controlli cui dobbiamo sottoporci agevoli il più possibile la fine della pandemia.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Paolo Ponzio

